



COMUNE DI PEGLIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACALE

N. 21 DEL 11-09-2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LATTINE E/O CONTENITORI IN VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL HAPPENNINO " DEL 13/09/2026.

Il Sindaco

PREMESSO che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che il 13/09/2026 si svolgerà la manifestazione festival dell'entroterra edizione 2026 organizza dall'associazione culturale Happennino in Piazza Petrangolini del Comune di Peglio che comporterà la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nelle vie circostanti l'evento e nei luoghi chiusi aperti al pubblico;

RILEVATA pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento alcuni aspetti relativi al consumo di bevande in contenitori vetro al fine di evitare turbative al regolare svolgimento della manifestazione;

RITENUTO necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

☐ la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie ed in contenitori di vetro, anche il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4 e 4 bis;

DISPONDE IL DIVIETO DI:

-vendita per asporto di alimenti e bevande in lattine e/o contenitori in vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro;
-detenzione ed il consumo di alimenti e bevande in lattine, contenitori in vetro e/o di altro materiale comunque contundente;

ORDINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre e far circolare bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro per il consumo di bevande nell'area dell'iniziativa (- Piazza Petrangolini;

-Via Garibaldi;

-Piazza Giovanni XXIII;

- Via D. Bramante a partire dall'innesto con via cavalieri di Vittorio Veneto;

-Via Matteotti;

-Via Mazzini;

-Piazza Belvedere;

nei luoghi pubblici all'interno del centro storico e nelle aree limitrofe dell'evento dalle ore 08:30 alle ore 23:59 del 13/09/2026 in occasione della manifestazione.

2. Nelle aree e negli orari di cui al precedente punto 1) è fatto divieto di vendere in forma ambulante bevande contenute in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in genere;

3. Ai titolari di pubblici esercizi è imposto, all'interno dei locali, l'obbligo di somministrare bevande alcoliche in contenitori diversi dal vetro dalle ore 08:30 alle ore 23:59 del 13/09/2026;

4. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

5. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco;

6. di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG Pesaro Urbino alla Stazione Carabinieri di Urbania e al Servizio unico di Polizia Locale;

7. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

8. A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to Talozzi Livio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2026 al 26-09-2026

Lì 11-09-2026

IL SINDACO
f.to Talozzi Livio